Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **1214**.

Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 14 marzo 1952, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 86. — VILLA

Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore

Art. 1.

Stazioni di radioamatori

L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle norme del presente regolamento.

L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.

Art. 2.

Patente di operatore di radioamatore.

Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, di cui al successivo art. 4, è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore (allegato 2) che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3.

Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.

Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le generalità del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata;

b) una marca da bollo del valore prescritto;

c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente le generalità ed il domicilio del richiedente.

Tale documento può essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso.

I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami.

Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Esami

Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal direttore del Circolo, che assumerà le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza.

Gli esami consisteranno:

in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o più domande sulle questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma di cui all'allegato 1;

in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto.

Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 per la parte applicabile.

Durante la prova scritta non è consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione.

Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare.

Gli elaborati di esame saranno conservati, per almeno sei mesi, agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 4.

Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore.

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

La concessione è attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore (allegato 3).

Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt.

Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e, per i minori che abbiano superato il 16° anno, nome di chi esercita la patria potestà;

2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto apposito nulla osta dall'autorità militare;

3) indicazione della classe di licenza richiesta.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;

b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di cui al successivo art. 7;

c) attestazione del versamento della prescritta tassa di concessione governativa;

d) per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità da parte di chi esercita la patria potestà, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;

e) certificato di residenza, o attestazione delle competenti autorità, dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del richiedente;

f) per i militari in servizio permanente che intendano installare la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della competente autorità militare;

g) una marca da bollo del valore prescritto;

Art. 5.

Rilascio della concessione

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 16;

3) buona condotta morale e civile;

4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;

5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.

La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con abusi nella attività di radioamatore, ancorchè sia intervenuta sentenza di riabilitazione, o comunque siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo, salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

La concessione non sarà accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza o sia stato sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finchè durino gli effetti dei relativi provvedimenti.

La concessione non sarà neppure accordata a chi sia rappresentante di Stati esteri, di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere.

La concessione potrà, essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.

Il diniego dovrà essere, in ogni caso, motivato.

I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Concessioni speciali.

Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori possono essere accordate:

1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o legalmente riconosciuti, escluse le scuole elementari, che ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione, il quale attesterà la qualifica della scuola o dell'istituto;

2) a scuole e corsi di istruzione militare.

Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile, dell'esercizio della stazione, di età non inferiore agli anni 21, il quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio della concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore.

Art. 7.

Canoni di esercizio - Tassa di concessione governativa.

L'efficacia delle licenze di radioamatore è subordinata al versamento del canone annuo di esercizio e della tassa annuale di concessione governativa di cui al n. 229 della tabella allegato *a*) al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Il canone annuo di esercizio è di L. 3000 (tremila) per la prima classe di licenza, di L. 4000 (quattromila) per la seconda classe e di L. 6000 (seimila) per la terza classe.

Le attestazioni di versamento dei tributi suddetti devono essere rimesse al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvederà all'invio agli interessati della marca annuale di convalida della licenza.

In caso di mancato versamento dei tributi stessi, o di uno solo di essi, l'efficacia della licenza rimane sospesa fino alla data del versamento. Qualora questo venga effettuato posteriormente al 30 giugno, il canone di concessione è ridotto alla metà.

I canoni di esercizio saranno integralmente acquisiti al bilancio di entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Nominativo

A ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà riportato sulla licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero medesimo.

Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche è fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo riceventi da parte dei propri iscritti.

Art. 9.

Norme tecniche

Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) nonchè alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà eventualmente stabilire:

a) il radiotrasmettitore dovrà essere munito di stadio pilota; la tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso superiore a 0,05%;

b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro o voltmetro per la misura di detta potenza;

c) non è consentita l'emissione con onde smorzate.

Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonchè le classi di emissione permesse su ciascuna banda, sono le seguenti:

Bande	Emissioni
kHz da 3.613 a 3.627 kHz da 3.647 a 3.667 kHz da 7.000 a 7.100 kHz da 14.000 a 14.350 kHz da 21.000 a 21.450 kHz da 28.000 a 29.700	A1, A3, A3a, A3b, (solo modulazione di ampiezza con profondità di modulazione non superiore al 100% e con una frequenza massima di modulazione di 3500 p/s).
MHz da 144 a 146 MHz da 21.000 a 22.000	Sulle bande di frequenza superiori a 20 MHz sono consentite anche emissioni di classe A2, e modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 0,7. Sulle bande di frequenza superiori a 140 MHz sono consentite anche emissioni modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 5. Nella banda di frequenza 21.000 22.000 MHz sono consentite anche emissioni ad impulsi.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio delle stazioni di radioamatore, sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda;

d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;

e) non è consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello stadio finale del trasmettitore semprechè non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura;

f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai cliks di manipolazione;

g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo *A* deve essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza;

h) non è consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%;

i) ogni trasmettitore dovrà essere munito di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera *a*) del presente articolo la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla metà di detta tolleranza.

Art. 10.

Norme di esercizio

a) L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.

b) E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del titolare della stazione.

In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.

c) le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.

d) Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 8, lettera *c*), del presente regolamento.

e) Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. E' ammesso l'impiego del « Codice Q » e delle abbreviazioni internazionali previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).

f) Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardantti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

g) All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonchè ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.

h) E' vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonchè di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.

i) E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.

l) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione) i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.

I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.

I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.

m) Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune ad un altro o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso

Nel caso in cui stazioni di radioamatore ricevessero segnali di soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:

se la stazione è situata in località sede di Comando della Marina militare o di un Ente portuale deve dare, con il mezzo più rapido, immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto è venuto a sua conoscenza e precisando altresì l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale;

se la stazione non è situata in località sede di un Comando della Marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando altra possibilità di rapido collegamento con dette autorità, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro radioamatore, possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficoltà. Ottenuto il collegamento gli trasmetterà le notizie intercettate ed inviterà il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorità militari o portuali.

Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile, il radioamatore deve immediatamente avvertire l'autorità aeronautica - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione il SVH.

In ogni caso, il radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.

E' fatto comunque obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di informare le autorità locali di pubblica sicurezza e militari di quanto venuto a loro conoscenza.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

In caso di inosservanza delle presenti norme - salva l'applicazione di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dalle altre leggi vigenti l'Amministrazione provvederà all'applicazione dei seguenti provvedimenti.

1) sanzione pecunaria da L. 5000 a L. 50.000, a seconda della gravità dei fatti, applicabile anche cumulativamente con la sospensione di cui al successivo n. 2), da versarsi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

2) sospensione dell'attività di radioamatore fino a sei mesi.

La sospensione sarà applicata nei seguenti casi:

recidività in mancanze per cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria;

omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine assegnato dall'Amministrazione;

uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;

concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di patente di operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte dell'operatore;

effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate;

effettuazione di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori delle bande assegnate ai radioamatori;

esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura;

in ogni altro caso in cui la gravità dei fatti renda, a giudizio dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione;

3) revoca della concessione. La revoca sarà applicata nei seguenti casi:

inosservanza della sospensione dall'attività di radioamatore disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del n. 2) del presente articolo ed ai sensi dei successivi articoli 14 e 15;

grave recidività in mancanze per le quali sia stata irrogata la sospensione ai sensi del precedente n. 2);

rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si trovano gli impianti;

uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del precedente art. 7.

Art. 13.

Validità della concessione - Rinnovi

La validità delle licenze di radioamatore ha termine con l'ultimo giorno del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni dalla data del rilascio.

Il rinnovo delle concessioni sarà accordato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità, le procedure e le limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. L'avvenuto rinnovo verrà attestato con apposita annotazione apposta sulla licenza.

Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90 giorni prima della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e con gli allegati di cui al precedente art. 4. Non devono essere allegate le attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e del canone di esercizio qualora queste siano già state corrisposte per l'anno solare in cui avviene il rinnovo.

Art. 14.

Sospensione dell'attività dei radioamatori
Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza

indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso.

Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del presente regolamento.

Art. 15.

Sospensione, decadenza, revoca della concessione

La concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore sarà sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del precedente art. 5.

La concessione potrà essere sospesa quando la denuncia sia stata presentata per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.

La concessione decade di diritto quando il concessionario sia venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5, impediscono il rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia stato condannato per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.

La concessione potrà, inoltre, essere sospesa e revocata quando all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che il concessionario non dia più sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.

Il relativo provvedimento dovrà essere, in ogni caso, motivato.

Le licenze relative a concessioni sospese, decadute o revocate ai sensi del presente articolo e quelle revocate ai sensi del precedente art. 12 devono essere restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 16.

Controllo sulle stazioni

I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere, in ogni momento, ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della concessione è in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che costituiscono la stazione. Il bloccaggio è, invece, obbligatorio nei casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto comma del precedente art. 15.

Il relativo provvedimento potrà essere, comunque, revocato su domanda motivata dell'interessato.

Art. 17.

Duplicazione

In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore e della licenza di radioamatore il titolare deve subito chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegando:

1) un atto notorio, o dichiarazione sostitutiva di esso, resa e sottoscritta dall'interessato avanti ad un notaio, al segretario comunale o al funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, competente a riceverla, attestante la sorte del documento;

2) una marca da bollo del valore prescritto;

3) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata, nel caso in cui si tratti di duplicazione della patente.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

Le licenze di qualunque classe possono essere rilasciate ai richiedenti in possesso dei prescritti requisiti, che siano titolari di patente di qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201 sono abrogati.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPAGNOLLI

ALLEGATO N. 1

Programma della prova teorica degli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore.

A) *Elettrologia ed elettrotecnica*

Carica elettrica - Campo elettrico - Capacità elettrica e condensatore: unità di misura delle capacità - Differenza di potenziale - Forza elettromotrice e relativa unità di misura - Corrente continua: unità di misura della corrente - Legge di Ohm - Resistenza elettrica: unità di misura delle resistenze - Effetti della corrente elettrica - Pila ed accumulatore - Induzione elettromagnetica e relative leggi - Mutua induzione - Induttanza - Correnti alternate: periodo, pulsazione, frequenza, ampiezza, valore medio, valore efficace.

Legge di Ohm per la corrente alternata, sfasamento fra tensione e corrente, potenza apparente, reale, fattore di potenza.

Correnti non sinusoidali: componenti armoniche.

Effetti fisiologici della corrente elettrica - Norme di protezione - Norme di soccorso.

Trasformatori elettrici.

Strumenti ed apparecchi di misura: amperometri e voltmetri per corrente continua e per corrente alternata - Wattmetri.

B) *Radiotecnica - Telegrafia - Telefonia*

Resistenza, induttanza e capacità concentrate - Resistenza, induttanza e capacità distribuite - Comportamento dei circuiti comprendenti resistenze, induttanze e capacità al variare della frequenza.

Risonanza elettrica - Risonanza serie e parallelo di un circuito - Risonanza di due circuiti accoppiati.

Tubi elettronici: tipi, caratteristiche costruttive, curve caratteristiche - Impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature radioelettriche trasmittenti e riceventi. Raddrizzatori - Semiconduttori - Transistori.

Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici e delle relative antenne.

Tipi di emissioni radioelettriche.

Nozioni principali sulla propagazione nello spazio delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza.

Ondametri.

Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono - Telefono - Altoparlante.

C) *Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni*

Art. 1. — Definizioni: Servizio d'amatore - frequenza assegnata ad una stazione - tolleranza di frequenza - larghezza di una banda occupata da una emissione - potenza di un radiotrasmettitore.

Art. 2. — Designazione delle emissioni - classi di emissione - larghezza di banda - nomenclatura delle bande di frequenza.

Art. 3. — Norme generali per l'assegnazione e l'impiego delle frequenze.

Art. 5. — Ripartizione delle bande di frequenza - divisione del mondo in regioni - bande di frequenza assegnate ai radioamatori nelle regioni 1, 2, 3.

Art. 12. — Caratteristiche tecniche degli apparati e delle emissioni.

Art. 13. — Controllo internazionale delle emissioni.

Art. 14. — Disturbi e prove.

Art. 15. — Procedura contro i disturbi.

Art. 16. — Rapporti sulle infrazioni.

Art. 17. — Segreto.

Art. 18. — Licenze.

Art. 19. — Sez. seconda. Attribuzione delle serie internazionali - assegnazione degli indicativi di chiamata.

Art. 41. — Stazione d'amatore.

Appendice 13. — Abbreviazioni e segnali diversi da usare nelle comunicazioni radiotelegrafiche - Codice « Q ».

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPAGNOLLI

ALLEGATO N. 2

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

PATENTE DI OPERATORE
DI STAZIONE DI RADIOAMATORE

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLO DELLE COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

di ....

Patente di operatore di stazione di radioamatore

rilasciata al Sig. ....

....

nato il a ....

(Provincia di ....)

abitante a ....

Via n ....

in conformità dei regolamenti in vigore,

IL DIRETTORE DEL CIRCOLO

....

N. ....
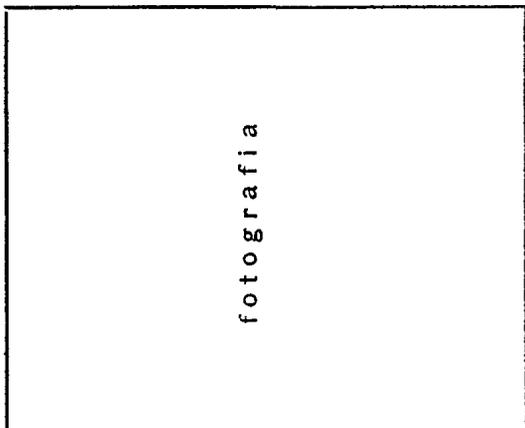
fotografia

FIRMA DEL TITOLARE

....

....................., li ....

Marca da bollo

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPAGNOLLI

ALLEGATO N 3

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

LICENZA DI IMPIANTO
ED ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI RADIOELETTRICI

Licenza n. ....
Nominativo il ....
Patente n. ....

LICENZA di impianto ed esercizio di Stazione di Radioamatore

valida fino al ....

Concessa al Sig. ....
nato a .... il ....
per l'esercizio di una stazione di radioamatore installata nella propria abitazione in ....
Via .... n

Roma li ....

Marca da bollo

L'ISPETTORE GENERALE SUPERIORE
DELLE TELECOMUNICAZIONI

....

Il sottoscritto, titolare della presente licenza, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. P. R. e di impegnarsi a sottostare alle norme in esso contenute ed a quelle che in seguito potranno essere emanate.

IL TITOLARE

....

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. **1215.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in Maglie (Lecce).

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Otranto in data 12 marzo 1966, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 17 stessi mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in Maglie (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. **1216.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Maria Assunta con quella di San Michele Arcangelo, nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° giugno 1966, relativo alla unione « æque principalis », per cinque anni, della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Crocette del comune di Pavullo nel Frignano (Modena), con quella di San Michele Arcangelo, in frazione Iddiano dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. **1217.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, nel comune di La Spezia.

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 25 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in località Porta Castellazzo del comune di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. **1218.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Zanobi e Santi Fiorentini, in Firenze.

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Zanobi e Santi Fiorentini, in Firenze. La Chiesa stessa viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Congregazione delle Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio, pure in Firenze, consistente in un terreno dell'estensione di mq. 2634.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 101. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'ambito dell'Amministrazione comunale di Campi Salentina - ove, sulla base dei risultati delle elezioni del 13 giugno 1965, non era stato possibile costituire una maggioranza omogenea - fu eletta una Giunta avente l'appoggio di 15 consiglieri su 30 assegnati al Comune.

In tale situazione, data l'impossibilità di ottenere i voti necessari per l'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, l'esame di esso veniva procrastinato, mentre altri essenziali provvedimenti (quali, ad esempio, quelli relativi alla assunzione dei mutui per l'integrazione dei bilanci del 1964 e del 1965) non potevano essere adottati, sempre per la mancanza del necessario « quorum », nonostante l'apposita convocazione del Consiglio.

Poichè numerosi inviti a provvedere in merito al suddetto bilancio di previsione erano risultati vani ed essendo ormai prossimo a scadere l'esercizio cui esso si riferiva, il prefetto - allo scopo di porre l'Amministrazione di fronte alle responsabilità ad essa derivanti dalla prolungata carenza in ordine a tale primario adempimento - disponeva d'ufficio due sedute del Consiglio comunale, in prima e seconda convocazione, per l'esame e l'approvazione del bilancio stesso, con l'espressa diffida, notificata a tutti i consiglieri, che in caso di ulteriore inadempienza egli avrebbe promosso lo scioglimento dell'Organo ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo aveva esito, in quanto la seduta di prima convocazione del 22 ottobre andava deserta, mentre in quella di seconda convocazione del 27 seguente, essendo presenti solo 15 consiglieri, il Consiglio non poteva procedere all'approvazione del bilancio, essendo all'uopo necessario, a causa delle condizioni deficitarie di esso, lo speciale « quorum » della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Pertanto, il prefetto - attesa la dimostrata incapacità della Amministrazione elettiva di Campi Salentina, per la congenita mancanza di una maggioranza precostituita, di risolvere la crisi funzionale, che la travaglia; e considerato il grave pregiudizio che deriva al civico Ente dalla prolungata carenza in ordine ad un adempimento di carattere essenziale, quale è quello dell'approvazione del bilancio - ha proposto lo scioglimento di quel Consiglio comunale, a norma del citato art. 323, disponendo, intanto, la sospensione di esso con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dello art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Data la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inosservanza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso dell'Amministrazione e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 dicembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Campi Salentina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Leonardo Ciannamea, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 7 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1966, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 dicembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campi Salentina è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Ciannamea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 dicembre 1965, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 40 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25 x 31; formato stampa: mm. 22 per 28; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venticinque milioni di esemplari per il valore da L. 40, dodici milioni per quello da L. 90; colori: L. 40, viola; L. 90, blu elettrico; ogni quartino presenta 60 esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato; identica per i due valori, è opera degli artisti tedeschi Gregor e Josef Bender, ed è data dalla raffigurazione — completata dalle parole « EUROPA » e « CEPT », poste rispettivamente in alto e a destra — di un battello stilizzato, con la vela al vento. Completano la leggenda « POSTE ITALIANE », sul lato sinistro in senso verticale e, inferiormente a questa, l'indicazione del valore.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1966
Registro n. 79 *Poste e tel., foglio n.* 112

(214)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1966.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giotto nel 7° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Giotto nel settimo centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 40. Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 30 x 40; formato stampa: mm. 27 x 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venti milioni di esemplari; colori: quadricromia; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e rappresenta un particolare della « Madonna in Maestà » da una tavola di Giotto esposta nella Galleria degli Uffizi in Firenze.

Le scritte si distendono sul lato sinistro e quello di base del francobollo in una formella fuori quadro a forma di elle a fondo giallo sporco. Sulla parte verticale quella « POSTE ITALIANE L. 40 » e in quella orizzontale, l'altra « 1266 GIOTTO 1337 ». Le due leggende in carattere chiaroscurato spiccano per scuro sul fondo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Registro n. 79 Poste e tel., foglio n. 114

(212)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca » ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto, e 30 aprile 1965, n. 189, che lo ha modificato all'art. 1;

Visto il proprio decreto 9 settembre 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dello Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto;

Viste le designazioni degli enti, associazioni e amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

Renzi rag. Francesco, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Pupillo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Timarco comm. Domenico, in rappresentanza del Commercio con l'estero;

Bolasco dott. Ernesto Mario, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri - Direzione generale affari economici;

Turli dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Valentini rag. Valentino, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Ubaldelli cap. di fregata Fernando, in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina;

Rendola dott. ing. Homs, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Barducci dott. ing. Fiorenzo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Scarfò col. di porto Corrado, in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto;

Manieri rag. Tommaso, in rappresentanza della Food and Agricolture Organisation of The United Nation (F.A.O.);

Arona comm. dott. Mario, in rappresentanza della Associazione Nazionale Industria Meccanica varia ed Affini (A.N.I.M.A.);

Ravaioli dott. ing. Angelo, in rappresentanza della Unione sindacati commercianti della provincia di Ancona;

Pandolfi avv. Franco, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Ancona;

Lucconi dott. Libero, in rappresentanza degli artigiani;

Ascoli dott. ing. Raoul, in rappresentanza della Azienda di cura soggiorno e turismo « Riviera del Conero »;

Belemmi Giovanni, Gaudenzi avv. Carlo, Jandoli Mario e Tumbiolo Filippo, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Vella dott. Nicolò, Ilari geom. Ferdinando, Mancini Ennio e Grati Enzo, in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori della pesca;

Compiani comm. Giuseppe e Cingolani per. ind. Giuseppe, in rappresentanza delle cooperative della pesca;

Amati comm. Emilio, in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca;

Ferraro prof. Luigi, in rappresentanza del Comitato Olimpico Italiano (C.O.N.I.);

Gaetani Paolo e Borsoni Sergio, in rappresentanza del comune di Ancona;

Piccinini avv. Ettore e Venarucci avv. Patrizio, in rappresentanza della provincia di Ancona;

Archibugi comm. rag. Adriano e Zoppi dott. Luigi, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Gabrielli cav. uff. Ezio e Giorgetti cav. uff. avvocato Giunio, in rappresentanza della Cassa di risparmio anconitana;

Bianchi dott. ing. Roberto e Calabria dott. ingegnere Enrico, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Ancona.

Il Consiglio generale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Conferma alla S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare in Lodi un Magazzino generale, concessa alla S.p.A. Valorizzazione Prodotti Agricoli « VA.PR.A. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158; il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1965 con il quale la S.p.A. Valorizzazione Prodotti Agricoli « VA. PR.A. », con sede in Milano, viene autorizzata ad istituire ed esercitare in Lodi, viale Milano n. 117, un Magazzino generale per il deposito di formaggio grana di produzione nazionale;

Preso atto dell'avvenuta concentrazione della suddetta Società con la S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S. avente anch'essa sede in Milano, mediante l'apporto, fra l'altro, in questa seconda Società del complesso aziendale di Lodi, di proprietà della prima;

Vista l'istanza inoltrata dalle due Società interessate con la quale viene chiesto che l'autorizzazione ad esercitare il Magazzino generale di cui al menzionato decreto ministeriale 12 aprile 1965 sia confermata alla S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S.;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano con la deliberazione n. 900, del 4 ottobre 1966;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad esercitare in Lodi, viale Milano n. 117, un Magazzino generale per il deposito di formaggio grana di produzione nazionale, concessa con decreto ministeriale 12 aprile 1965 alla S.p.A. Valorizzazione Prodotti Agricoli « VA.PR.A. » è confermata, a seguito della concentrazione di detta Società con la S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, a questa seconda Società.

Art. 2.

La S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S. è autorizzata ad esercitare il suindicato Magazzino generale con l'osservanza delle norme regolamentari e delle condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino stesso.

Resta invariato l'ammontare del deposito cauzionale per l'esercizio del Magazzino generale stabilito in lire 8.000.000 (ottomilioni) con il richiamato decreto ministeriale 12 aprile 1965.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(415)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Conferma alla S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare in Pavia un Magazzino generale, concessa alla S.p.A. Valorizzazione Prodotti Agricoli « VA.PR.A. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158; il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1965, con il quale la S.p.A. Valorizzazione Prodotti Agricoli « VA. PR.A. », con sede in Milano, venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Pavia, viale Campari, un Magazzino generale per il deposito di formaggio grana di produzione nazionale;

Preso atto dell'avvenuta concentrazione della suddetta Società con la S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., avente anch'essa sede in Milano, mediante l'apporto, fra l'altro, in questa seconda Società del complesso aziendale di Pavia, di proprietà della prima;

Vista l'istanza inoltrata dalle due Società interessate con la quale viene chiesto che l'autorizzazione ad esercitare il Magazzino generale di cui al sopra citato decreto ministeriale 12 aprile 1965, sia confermata alla S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S.;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia con la deliberazione n. 327 del 27 maggio 1966;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad esercitare in Pavia, viale Campari, un Magazzino generale per il deposito di formaggio grana di produzione nazionale, concessa con decreto ministeriale 12 aprile 1965 alla S.p.A. Valorizzazione Prodotti Agricoli « VA.PR.A. », è confermata a seguito della concentrazione di detta Società con la S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, a detta seconda Società.

Art. 2.

La S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S. è autorizzata ad esercitare il suindicato Magazzino generale con l'osservanza delle norme regolamentari e delle condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino stesso.

Resta invariato l'ammontare del deposito cauzionale per l'esercizio del Magazzino generale stabilito in lire 4.000.000, con il richiamato decreto ministeriale 12 aprile 1965.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(416)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1967.

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'Ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 1962, con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente italiano della moda;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1965 concernente la nomina del Consiglio generale dell'Ente per il biennio 16 giugno 1965-15 giugno 1967;

Considerato che, per effetto delle variazioni nella composizione e nella durata in carica del predetto Consiglio generale, previste dall'art. 11 del nuovo statuto suindicato, si rende necessario procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, degli Enti e delle categorie economiche rappresentate nel Consiglio generale;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il Consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è così costituito:

Bona dott. Franco, Borello dott. Alberto, Ceresa-Gianet dott. Ernesto, Della Casa comm. rag. Filippo, Faina conte dott. Paolo, Ferrero dott. Italo, Gandini comm. rag. Renzo, Goehring on. Giulio, Lambertenghi cav. lav. Enzo, Magnoni dott. ing. Danilo, Marzotto conte dott. Paolo, Oberto avv. Gianni, Pasini comm. Gian Carlo, Vasino cav. Giuseppe, Vita dott. Max e Zegna di Monte Rubello conte ing. Aldo, in rappresentanza dell'Assemblea generale dei soci dell'Ente italiano della moda;

Rivetti dott. Franco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Monzino cav. lav. Italo e Bernabei dott. Gilberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

La Rosa dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Serafini dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Manna dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pastorini prof. Fausto, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Grosso prof. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Torino;

Ballarini comm. Armando, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Sancassani dott. Emilio e Fracassi dott. Maurizio, in rappresentanza degli industriali;

Wollish dott. Luigi e Veneziano comm. rag. Benedetto, in rappresentanza dei commercianti;

Virtù Arcangelo, Sturla rag. Aldo, Lavezzi rag. Girolamo e Benedetti cav. Arnaldo, in rappresentanza degli artigiani;

Barbera ing. Ferruccio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Giacomelli Enzo, Sabbi Diana, Coratelli Vincenzo e Petrucci Giovanni, in rappresentanza dei prestatori d'opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(275)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 gennaio 1967

p. Il Ministro: PICARDI

(211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1967:

Lavagna Matteo, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Loano, stesso distretto.

De Bono Damaso, notaio residente nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Borgomanero, stesso distretto.

Muraro Giancarlo, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Piovene Rocchette, stesso distretto.

Ferrigato Umberto, notaio residente nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Malo, stesso distretto.

Ballarati Ottorino, notaio residente nel comune di Civitacastellana, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma.

Ingrassia Carmelo, notaio in Roma, è trasferito nel comune di Catania.

(217)

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1967:

Mazzoncini Rodolfo, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

De Iulio Giovanni, notaio residente nel comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Piritore Achille, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Rabitti Carlo, notaio residente nel comune di S. Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Busi Carlo, notaio residente nel comune di Piove di Sacco, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Holler Remo, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova;

Franceschetti Francesco, notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Abano Terme, stesso distretto;

La Rosa Salvatore, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Piazzola sul Brenta, stesso distretto;

Franco Gustavo, notaio residente nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Telese Ciro, notaio residente nel comune di Spresiano, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso;

Turchetto Rosanna, notaio residente nel comune di Cornuda, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Montebelluna, stesso distretto;

Broli Marino, notaio residente nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Conegliano, distretto notarile di Treviso;

Candito Pasquale, notaio residente nel comune di S. Nicola Crissa, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso;

Dioguardi Rodolfo, notaio residente nel comune di Zevio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Anzi Carlo, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Dalla Costa Antonio, notaio residente nel comune di Peschiera del Garda, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Innocenzi Dario, notaio residente nel comune di Caprino Veronese, distretto notarile di Verona, è trasferito del comune di Verona;

Castellini Michele, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito in Mestre, frazione di Venezia;

Gesiotto Adolfo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito in Mestre, frazione di Venezia;

Bartolucci Guido, notaio residente nel comune di Noale, distretto notarile di Venezia, è trasferito in Mestre, frazione di Venezia;

Calvani Giovanni, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito in Mestre, frazione di Venezia;

Bianchini Antonio, notaio residente nel comune di Mel, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di San Donà di Piave, distretto notarile di Venezia;

Scalettaris Antonio, notaio residente nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Portogruaro, distretto notarile di Venezia.

(249)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale.

Il dott. Pietro Viola, nato a Castro dei Volsci (Frosinone) il 13 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 3 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Silio Tasciotti, nato a Bassiano (Latina) il 10 dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 27 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Michelangelo Di Carlo, nato a Serracapriola (Foggia) il 24 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 29 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Terelle (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.412.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Gioia del Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Lugo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1967, il comune di Battipaglia (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1967, il comune di Sulmona (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(325)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Fano (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 665.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Martina Franca (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Barletta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 663.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Bassano Romano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.824.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.102.586, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Vitorchiano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.297.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Vejano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.280.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331)

Autorizzazione al comune di Vito d'Asio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Vito d'Asio (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.664.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Canepina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.944.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.677.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Cellere (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.347.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Civitacastellana (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.375.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.764.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338)

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Gradoli (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.824.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.424.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Proceno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.418.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.892.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Sedegliano (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.117.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344)

Autorizzazione al comune di Tramonti di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Tramonti di Sotto (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343)

Autorizzazione al comune di Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Savogna (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.794.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrastrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

Autorizzazione al comune di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di San Leonardo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.386.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346)

Autorizzazione al comune di Raveo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Raveo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.037.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347)

Autorizzazione al comune di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Pulfero (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.482.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Lusevera (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.186.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349)

Autorizzazione al comune di Enemonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Enemonzo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.724.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 17 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,15	625,15	625,11	625,14	625,13	625,15	625,12	625,14	625,15	625,15
$ Can.	578,65	579,45	579,50	579,50	578,30	578,70	579,45	579,50	578,70	578,75
Fr. Sv.	144,41	144,42	144,40	144,39	144,35	144,38	144,38	144,39	144,37	144,39
Kr. D.	90,44	90,45	90,41	90,455	90,45	90,43	90,44	90,455	90,43	90,44
Kr. N.	87,65	87,40	87,39	87,39	87,50	87,39	87,3950	87,39	87,39	87,40
Kr. Sv.	120,92	120,90	120,93	120,91	120,95	120,94	120,8950	120,91	120,94	120,95
Fol.	172,91	173,05	173,02	173,005	173 —	172,93	172,9750	173,005	172,93	173 —
Fr. B.	12,49	12,498	12,4990	12,50125	12,49	12,49	12,4985	12,50125	12,49	12,495
Franco francese	126,31	126,30	126,32	126,325	126,30	126,31	126,31	126,325	126,31	126,29
Lst.	1744,12	1745,05	1744,70	1744,90	1744,50	1744,50	1744,80	1744,90	1744,50	1745,30
Dm. occ.	157,17	157,21	157,26	157,24	157,12	157,17	157,22	157,24	157,17	157,24
Scell. Austr.	24,17	24,175	24,17	24,1710	24,10	24,16	24,1725	24,1710	24,16	24,17
Escudo Port.	21,75	21,755	21,76	21,76	21,75	21,76	21,75	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,4375	10,4335	10,43	10,43	10,4325	10,4335	10,43	10,43

Media dei titoli del 17 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1967

1 Dollaro USA	625,13
1 Dollaro canadese	579,475
1 Franco svizzero	144,385
1 Corona danese	90,447
1 Corona norvegese	87,392
1 Corona svedese	120,902
1 Fiorino olandese	172,99
1 Franco belga	12,50
1 Franco francese	126,317
1 Lira sterlina	1744,85
1 Marco germanico	157,23
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,755
1 Peseta Sp.	10,433

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 7 gennaio 1967, la Banca Naef Ferrazzi Longhi di La Spezia e la Banca Popolare Cooperativa di Pordenone sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(283)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Maracich Renato;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Maracich Renato, nato a Veglia, addì 28 luglio 1909, residente a Monfalcone, via San Francesco n. 1, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Maracich » in « Marri ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome dei componenti la famiglia del richiedente:

1) Scomersich Pierina in Maracich, nata a Veglia il 12 giugno 1912, moglie;

2) Maracich Mauro, nato a Monfalcone il 14 novembre 1948, figlio.

Gorizia, addì 2 gennaio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(240)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

Concorsi pubblici per esami a dodici posti della qualifica di consigliere di 2ª classe (carriera direttiva); a ventisette posti della qualifica di vice segretario (carriera di concetto); a ventitre posti della qualifica di alunno d'ordine (carriera esecutiva).

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti pubblici concorsi per esami a:

dodici posti della qualifica di consigliere di 2ª classe, carriera direttiva;

ventisette posti della qualifica di vice segretario, carriera di concetto;

ventitre posti della qualifica di alunno d'ordine, carriera esecutiva,

presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici Roma.

Art. 2.

Requisiti particolari per l'ammissione ai singoli concorsi

Al concorso a dodici posti della qualifica di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze sociali e politiche.

Al concorso per dodici posti della qualifica di consigliere di 2ª classe possono altresì partecipare gli impiegati di ruolo dell'ENPAM della carriera di concetto che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Al concorso a ventisette posti della qualifica di vice segretario della carriera di concetto possono partecipare:

quanto a quattro posti: coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso di diploma di geometra o di perito industriale edile;

quanto a ventitre posti: coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano in possesso di diploma di abilitazione tecnica per ragioniere-perito commerciale o di diploma di maturità classica o di diploma di maturità scientifica ovvero di diploma di abilitazione magistrale.

Al concorso possono altresì partecipare gli impiegati di ruolo dell'Ente della carriera esecutiva che rivestano qualifica non inferiore a quella di applicato e che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Al concorso a ventitre posti della qualifica di alunno d'ordine della carriera esecutiva possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere stati conseguiti presso istituti o scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli sopra indicati.

Art. 3.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare coloro che, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio specificati per ciascun concorso al precedente art. 2, siano altresì in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni.

Tale limite di età è così elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

e) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

f) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 40 anni.

I dipendenti in servizio presso l'Ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

B) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

C) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

F) Idoneità fisica all'impiego.

E' ammessa la partecipazione anche a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, sempreché il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto per ciascun concorso.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'ENPAM - Ufficio personale, via Torino n. 38, Roma, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del

presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ente.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Ente dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti, oltre ad indicare il concorso a cui intendono partecipare, debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 32° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *A*) dell'art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età:

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Ente) la data di assunzione e la qualifica;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);

g) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione della natura del titolo, dell'Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio ed il numero: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Ente il visto è apposto dal dirigente dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate dal Comitato direttivo dell'Ente.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno nelle prove per ciascun concorso appresso indicate.

I candidati al concorso a dodici posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva dovranno svolgere tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

una prova di diritto privato (civile e commerciale);

una prova di diritto amministrativo;

una prova di diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale verterà su ognuna delle materie oggetto di prove scritte e su economia politica e scienza delle finanze nonchè, a scelta del candidato, su ragioneria generale e pubblica ovvero su nozioni di procedura civile e penale.

I candidati al concorso a ventisette posti della qualifica di vice segretario, carriera di concetto, dovranno svolgere tre prove scritte o grafiche, una prova orale obbligatoria ed una prova pratica facoltativa così specificate:

quanto al concorso a quattro posti della qualifica di vice segretario riservato a candidati muniti di diploma di geometra o di perito industriale edile le prove scritte o grafiche saranno le seguenti:

una prova di estimo;

una prova di costruzioni e disegno di costruzioni;

una prova di topografia e disegno topografico.

La prova orale per detto concorso verterà sulle stesse materie oggetto di prove scritte e grafiche nonchè su elementi di diritto;

quanto al concorso a ventitre posti della qualifica di vice segretario riservato a candidati muniti di diploma di abilitazione tecnica per ragioniere perito commerciale, di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale, le prove scritte saranno le seguenti:

una prova su elementi di diritto privato (civile e commerciale);

una prova su elementi di diritto amministrativo;

una prova su elementi di diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale per detto concorso verterà sulle materie oggetto di prove scritte, su nozioni di economia politica e scienza delle finanze, su nozioni di statistica e su elementi di computisteria e ragioneria generale e pubblica.

Per tutti i candidati al concorso per la qualifica di vice segretario la prova pratica facoltativa consisterà in una prova di stenografia e/o di dattilografia.

I candidati al concorso a ventitre posti della qualifica di alunno d'ordine della carriera esecutiva dovranno svolgere due prove scritte, una prova orale-pratica obbligatoria, una prova pratica facoltativa.

Le prove scritte sono costituite da:

un componimento in italiano;

un problema di aritmetica e di geometria elementare.

La prova orale-pratica obbligatoria verterà su nozioni generali dell'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato e su un esperimento di dattilografia.

La prova pratica facoltativa sarà costituita da un esperimento di stenografia.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali ovvero orali e pratiche soltanto i candidati che avranno riportato una votazione media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte o scritte e grafiche ed un voto non inferiore a sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali e pratiche verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte o scritte e grafiche.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale od orale-pratica obbligatoria avranno riportato un voto non inferiore a sei punti su dieci.

Del risultato delle prove pratiche facoltative si terrà conto in sede di formulazione del voto sulla prova orale od orale-pratica.

La votazione complessiva valida per la formazione della graduatoria sarà costituita dalla somma dei voti riportati in ciascuna delle prove scritte o grafiche e del voto riportato nella prova orale od orale-pratica.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

I candidati che avranno superato la prova orale od orale-pratica dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo *l'ordine della votazione complessiva riportata*.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Ente;
19) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di consessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

5) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

11) mutilati ed invalidi del lavoro, orfani dei caduti sul lavoro, figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

12) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

13) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

14) madri o sorelle nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

15) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

16) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

17) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

18) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

19) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Ente sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato

depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica deve essere prodotta nella prescritta carta bollata.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *A*) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

c) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'ENPAM, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Ente.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Ente.

Per i vincitori in servizio presso l'Ente la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.
Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo dell'Ente, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori di ciascun concorso.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e quella degli idonei verrà pubblicata nel Bollettino dell'Ente. Di detta pubblicazione verrà data notizia ai vincitori ed agli idonei con la indicazione del posto occupato nella graduatoria.

I vincitori saranno nominati in ruolo con delibera del Comitato esecutivo dell'Ente e dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dal vigente regolamento per il personale nei confronti dei dipendenti dell'Ente.

I vincitori che nel termine stabilito e senza giustificato motivo non assumano servizio saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai vincitori sarà assegnata la retribuzione complessiva prevista dal regolamento in vigore e cioè:

ai vincitori nominati consiglieri di 2ª classe: stipendio, assegno mensile, assegno temporaneo ed indennità integrativa per un totale di L. 112.399 mensili lorde;

ai vincitori nominati vice segretari: stipendio, assegno mensile, assegno temporaneo, indennità integrativa per un totale di L. 103.759 mensili lorde;

ai vincitori nominati alunni d'ordine: stipendio, assegno mensile, assegno temporaneo, indennità integrativa per un totale di L. 84.999 mensili lorde.

A tutti i vincitori nominati, inoltre, verrà riconosciuta la tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario nonchè, se del caso, un premio di rendimento nella misura annua non superiore a due mensilità.

Il presidente: BENAGIANO

ALLEGATO *A*

Da redigere su carta bollata da L. 400

All'Ente nazionale previdenza assistenza medici - Direzione generale - Via Torino, 38. — ROMA

. . . . . sottoscritt. . . . . ;
nat. . a . . . . il . . . . ;
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso . .
. . . .
(indicare, a seconda dei casi: per dodici posti di consigliere di 2ª classe (carriera direttiva); per ventisette posti di vice segretario (carriera di concetto); per ventitre posti di alunno d'ordine (carriera esecutiva).

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (coloro che non risultino iscritti dichiarino i motivi della mancata iscrizione);

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito il . . . . presso . . . . (precisare l'Università, l'Istituto o la Scuola presso cui il diploma è stato conseguito);

e) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . . . (precedente residenza, nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno: . . . .)

e di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte (indicare natura, numero e data di rilascio del documento) . . . . .

. . l . . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al sottosegnato indirizzo, impegnandosi che l'ENPAM non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza).

(10365)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e degli idonei e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria (comune) con qualifica professionale di fuochista di caldaie e di forni (ex coeff. 151) nel ruolo degli operai.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - Dispensa n. 6 - giugno 1966, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 367, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e gli idonei e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria (comune) con qualifica professionale di fuochista di caldaie e di forni (ex coeff. 151) nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1965

(293)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - Dispensa n. 6 - giugno 1966, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 122, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1964.

(295)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a novantaquattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 50 del 15 dicembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a novantaquattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

(315)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 50 del 15 dicembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 ottobre 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(313)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 50 del 15 dicembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(314)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4893 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta ostetrica del comune di Scilla Centro e frazione Favazzina;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il procedente decreto n. 7110 in data 2 dicembre 1966, la sottoelencata candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

Musumeci Carmela: Scilla Centro e frazione Favazzina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 30 dicembre 1966

(192) *Il medico provinciale*: LANIA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.